

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Pisa ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da S.A..

2. Ricorre per cassazione il richiedente deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che, attribuendo rilievo ai fini del computo del reddito al provento della rapina cui si riferisce la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il giudice di merito ha violato il principio di non colpevolezza, non essendo intervenuta al riguardo sentenza irrevocabile. Non si è dunque in presenza di una presunzione semplice.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che il provvedimento impugnato non compie alcuna analitica concreta valutazione sul fatto e sulla situazione residuale; e trascura pure che si è in presenza di un reato concorsuale.

2.3 Con l'ultimo motivo si espone che incongruamente si è esteso nel tempo il rilievo ostativo del presunto reddito illecito.

3. Il ricorso è fondato. Effettivamente il giudice di merito ha respinto la richiesta di cui si discute traendo argomento dalla circostanza che il richiedente è stato condannato in primo grado in ordine alla rapina contestatagli, commessa nel (OMISSIS), con un provento di 27.500 Euro. Se ne è desunto che tale profitto illecito è ostativo all'accoglimento della domanda e proietta i suoi effetti sui due anni trascorsi dalla consumazione del reato.

Tale apprezzamento va censurato. Come già condivisibilmente ritenuto ripetutamente da questa Corte, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si fa pedissequa applicazione della disciplina dell'IRPEF, non essendo in questione un'imposta da pagare bensì di peculiare istituto che attribuisce rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (sul punto la sentenza della Corte Costituzionale in data 17-3-1992 n 144; Cass. 4[^], 15 aprile 2008, 239893; Cass. 4[^], 15 dicembre 2008, Dimitrova). Tale interpretazione è aderente alle peculiari finalità della disciplina in esame, che trovano conferma nel detto art. 76, comma 3, che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva.

Un'ulteriore conferma delle peculiarità della disciplina e della valutazione demandata al giudice perviene dall'art. 96, comma 2, del ridetto D.P.R.: "il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte".

Del resto anche la citata giurisprudenza costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 5, (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ed ha chiarito che non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini

dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali, perchè ai fini della legge impugnata rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale (v.

anche C. Cost., 27 novembre 1998, n. 386). Ciò ha fondato la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla possibilità di utilizzazione di presunzioni semplici ed alla struttura indiziaria dell'apprezzamento demandato al giudice di merito in ordine alla condizione economica di chi richiede l'ammissione al beneficio in esame (ad es. Cass. 4[^], 14 ottobre 2008, Zara).

Tra le presunzioni rilevano anche le condanne per reati dalle quali possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, come pure costantemente ritenuto da questa Corte di legittimità. Si è ripetutamente chiarito da un lato che occorre si sia in presenza di condanna definitiva e dall'altro che la presunzione è appunto semplice e deve confrontarsi con le peculiarità del caso concreto.

Tale approccio trova indiretta conferma nella L. 24 luglio 2008, n. 125, che per le persone condannate per alcuni gravi reati ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello di legge. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 bis, nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale ai "non abbienti", ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria.

Risulta dunque rafforzato il principio che l'indagine sui redditi non può comunque avvalersi di automatismi, richiede la disamina della fattispecie concreta e non può far leva su sentenze non irrevocabili, tanto più quando, come nel caso in esame la pronuncia riguarda proprio il procedimento cui si riferisce la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale soluzione, infatti, vulnera la presunzione di non colpevolezza e di fatto conduce all'esito irrazionale di escludere dalla fruizione del beneficio di cui si discute le persone imputate di reati che implicino comunque qualche rilevante profitto.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio per nuovo esame alla luce di principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo

esame.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013